



COMUNE DI PONZANO VENETO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEGLI ORTI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 marzo 2017
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25/05/2021

INDICE

- ART. 1 - Oggetto e Finalità
- ART. 2 - Aree da destinare ad orti comunali
- ART. 3 - Requisiti per l'assegnazione
- ART. 4 - Durata e regime dell'assegnazione
- ART. 5 - Destinazioni particolari
- ART. 6 - Modalità di assegnazione
- ART. 7 - Obblighi del Comune
- ART. 8 - Obblighi degli assegnatari
- ART. 9 - Onerosità dell'assegnazione
- ART. 10 - Revoca dell'assegnazione
- ART. 11 - Rinuncia
- ART. 12 - Assemblea degli assegnatari
- ART. 13 - Comitato di gestione
- ART. 14 - Vigilanza
- ART. 15 - Responsabilità
- ART. 16 - Disposizioni finali

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di appezzamenti di terreno da adibire ad orti, allo scopo di favorire le possibilità di aggregazione dei residenti nel Comune di Ponzano Veneto e il loro inserimento nella vita sociale del territorio.
2. Dette coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare, permettono un sano impiego del tempo libero, facilitano occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali, favoriscono il recupero di un rapporto diretto e attivo con la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione.
3. Il presente Regolamento detta criteri fondamentali per la gestione e assegnazione degli orti secondo i principi della trasparenza nell'individuazione degli assegnatari e della responsabilità della gestione.

ART. 2 – AREE DA DESTINARE AD ORTI COMUNALI

1. Le aree destinate ad orti sono di proprietà comunale e sono individuate dalla Giunta Comunale.
2. Ogni orto avrà di norma le dimensioni di circa 50 m² o di circa 25 m².
3. Oltre ai singoli orti, all'interno dell'area sono ricavati spazi comuni per:
 - passaggi pedonali principali;
 - eventuali ricoveri per attrezzi;
 - eventuali contenitori per il riciclo dei resti vegetali.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Gli appezzamenti di terreno destinati ad orti sono assegnati in gestione a persone maggiorenni residenti nel Comune di Ponzano Veneto che ne fanno richiesta, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Non potranno essere concesse assegnazioni a chi abbia subito condanne, definitivamente accertate, per reati contro l'ambiente o violazioni delle norme vigenti in materia ambientale o di equivalente natura.
3. Non potranno essere concesse assegnazioni a chi è proprietario o ha la disponibilità a qualsiasi titolo di una superficie di terreno maggiore di 100 mq.
4. Non possono partecipare ai bandi per l'assegnazione coloro nei confronti dei quali è stata pronunciata la revoca dell'assegnazione nei 6 anni precedenti la pubblicazione del bando.
5. I residenti che presentino disabilità (comprovata da idonea certificazione) a causa delle quali non siano in grado di provvedere autonomamente alla coltivazione diretta degli orti possono presentare domanda congiuntamente ad altra persona abile ancorchè non residente a Ponzano Veneto.
6. Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione di più persone la domanda può essere presentata anche da due o più soggetti per uno stesso lotto, aventi tutti comunque i requisiti di cui ai commi precedenti. In tal caso si farà riferimento sempre al soggetto che formulerà l'istanza. Lo stesso sarà ritenuto l'unico responsabile diretto per la conduzione del lotto. Sull'istanza dovranno essere comunque indicati tutti gli altri soggetti che interverranno nella conduzione del lotto assegnato (nome, cognome, data di nascita, residenza....)

ART. 4 – DURATA E REGIME DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione ha durata per quattro annate agrarie, ovvero dall'11 novembre al 10 novembre dell'anno successivo.
2. Alla scadenza, l'assegnatario deve rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimangono a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. Eventuali ortaggi che maturano dopo la scadenza dell'assegnazione non sono oggetto di rimborso spese all'assegnatario che ha effettuato la semina.

3. L'appezzamento assegnato non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. L'assegnatario non può in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.
4. Assegnatario dell'orto si considera l'intero nucleo familiare anagrafico del richiedente, pertanto, potrà essere assegnato un solo orto per ciascun nucleo familiare richiedente.

ART. 5 – DESTINAZIONI PARTICOLARI

1. L'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento può stabilire di riservare alcuni orti per particolari destinatari o destinazioni.
2. Gli orti non assegnati restano a disposizione del Comune o di chi gestisce l'area per conto del Comune per usi coerenti con la destinazione dell'area stessa.

ART. 6 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza della graduatoria vigente per ciascuna area destinata a orti comunali sarà pubblicato il bando di assegnazione degli appezzamenti.
2. Il bando, che riassume i criteri di assegnazione e fissa la scadenza per la presentazione delle domande, è pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune e ampiamente diffuso per almeno 15 giorni consecutivi.
3. L'assegnazione avrà luogo mediante concessione rilasciata dal Responsabile del Servizio Patrimonio in base alla graduatoria delle domande pervenute in Comune entro il termine di scadenza fissato nel bando.
4. Il 10% degli orti da assegnare sarà riservato ai richiedenti capofamiglia più giovani di età.
5. La graduatoria sarà formata sulla base del seguente ordine di precedenza:
 - portatori di handicap (richiedente o componente del nucleo familiare richiedente, con certificazione medica minima del 33% da allegare alla domanda);
 - pensionati con pensione minima (con certificato da allegare alla domanda);
 - disoccupati, in mobilità o simili;
 - anzianità anagrafica (qualora non rientrino già nelle categorie precedenti)
6. A parità di condizioni in una delle categorie sopraelencate, si seguirà l'ordine di presentazione della domanda al protocollo generale dell'ente e in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio tra le domande presentate nello stesso giorno.
7. La graduatoria così formulata è pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune e ampiamente diffusa; l'esito di tutte le richieste pervenute sarà comunicato per iscritto agli interessati.
8. La graduatoria ha validità quadriennale.
9. Il richiedente dopo una concessione scaduta, che rientri ugualmente tra i nuovi assegnatari, ha diritto all'assegnazione dello stesso appezzamento di terreno che aveva in precedenza.
10. In caso di decesso dell'assegnatario, è consentito ad un familiare, che ne faccia richiesta, la raccolta dei prodotti seminati per i successivi tre mesi dalla data del decesso. Con la richiesta scritta, il familiare convivente avente i requisiti stabiliti dal Regolamento potrà subentrare all'assegnatario deceduto. In caso di mancata richiesta, l'orto può essere assegnato secondo le modalità previste dal Regolamento.
11. Qualora, in corso di validità della graduatoria, si rendessero disponibili degli appezzamenti e la graduatoria fosse esaurita, si potrà procedere alla pubblicazione di un bando straordinario, con le modalità di cui ai commi precedenti.
12. Le assegnazioni effettuate ai sensi del comma precedente, avranno comunque validità fino alla scadenza della graduatoria ordinaria.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune provvede (eventualmente anche avvalendosi di altri soggetti per le varie procedure):
 - a) alla predisposizione e all'organizzazione dell'area, con l'individuazione degli orti;
 - b) all'assegnazione degli orti tramite specifico bando pubblico;
 - c) all'eventuale messa a disposizione di contenitori per il riciclo dei resti vegetali;
 - d) alla messa a disposizione di acqua per irrigazione;
 - e) al pagamento di eventuali utenze.

ART. 8 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1. Ogni assegnatario è tenuto a:
 - a) coltivare direttamente l'orto assegnato, escludendo la possibilità di avvalersi di mano d'opera retribuita;
 - b) munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale;
 - c) utilizzare tecniche di coltivazione naturale, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture;
 - d) non utilizzare prodotti chimici, bensì:
 - diserbanti e antiparassitari con prodotti ammessi dall'agricoltura biologica;
 - fertilizzanti ottenuti per compostaggio di resti vegetali e/o letame;
 - e) non recintare il lotto stesso, essendo consentita la semplice delimitazione di massimo cm. 30 di altezza con materiale idoneo e rimovibile;
 - f) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso, curando anche la pulizia da erbacce e altro dei passaggi secondari tra un'aiuola e l'altra;
 - g) non danneggiare in alcun modo altri orti;
 - h) non scaricare materiali anche se non inquinanti e portare presso la propria abitazione i rifiuti prodotti negli orti che non siano resti vegetali, provvedendo al loro conferimento al servizio pubblico di raccolta;
 - i) realizzare eventuale allestimento di ricoveri attrezzi solo in forma collettiva con altri assegnatari e comunque previo assenso del Comune, su parere del Comitato di gestione degli orti;
 - j) realizzare eventuali coperture antigrandine e antinsetto fino a massimo 2,50 metri di altezza, stabilmente infisse al suolo e di facile rimovibilità e solo nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose;
 - k) non vendere i prodotti ottenuti a terzi, ma destinarli al consumo familiare;
 - l) non concedere ad altri, sotto nessuna forma, l'utilizzo del terreno assegnato;
 - m) non tenere animali di qualsiasi specie;
 - n) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari tra una aiuola e l'altra;
 - o) non dare molestia al vicinato e mantenere relazioni corrette con gli altri assegnatari degli orti;
 - p) comunicare tempestivamente un'eventuale rinuncia all'utilizzo dell'orto.
2. Gli assegnatari, in quanto responsabili della soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, si impegnano di comune accordo e a propria cura e spese:
 - a) a tenere puliti da erbacce e altro i passaggi pedonali principali e l'area circostante i contenitori per i resti vegetali;
 - b) a provvedere, autonomamente e in autogestione, alle potature delle eventuali siepi che saranno poste dal Comune a recinzione degli orti;
 - c) a provvedere a mantenere curata l'area esterna alla recinzione, per una fascia di almeno 80 cm;
 - d) ad utilizzare correttamente gli eventuali contenitori dei rifiuti vegetali, tagliando le ramaglie e non pressandole all'interno del contenitore;

- e) a provvedere alla manutenzione ordinaria dell'eventuale ricovero attrezzi (verniciature, piccole riparazioni).
3. Per i lavori di cui al precedente comma, lettere a), b) e d), il Comitato di Gestione provvederà a stabilire le modalità di realizzazione degli interventi e a darne comunicazione a tutti i concessionari.
 4. In caso di inadempienza di quanto previsto al comma precedente, il Comune curerà l'esecuzione dei lavori i cui costi saranno ripartiti fra tutti gli assegnatari.

ART. 9 – ONEROSITA' DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione degli orti per la durata nominale di 4 (quattro) anni comporta il versamento, all'atto di assegnazione, di un onere economico, simbolico e determinato a forfait dalla Giunta comunale, a titolo di rimborso delle spese vive e di consumo.

ART. 10 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

1. La revoca dell'assegnazione potrà avvenire nelle seguenti ipotesi:
 - a) per sopravvenuta ed accertata impossibilità dell'assegnatario a proseguire nella coltivazione dell'orto;
 - b) per il mancato pagamento delle spese comuni;
 - c) nel caso in cui l'orto rimanga incolto per almeno sei mesi;
 - d) nel caso di molestie al vicinato;
 - e) nel caso di ripetute segnalazioni riferite dal Comitato di Gestione;
 - f) per il commercio delle produzioni degli orti.
 - g) per tutti gli altri inadempimenti agli obblighi di cui al presente Regolamento;
2. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare le assegnazioni per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, dando un preavviso agli assegnatari di almeno tre mesi, senza indennizzo dei frutti eventualmente pendenti.

ART. 11 - RINUNCIA

1. Coloro che intendono rinunciare all'appezzamento assegnato devono darne **tempestiva** comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale **e comunque** entro il mese di agosto, allo scopo di consentire la nuova assegnazione in tempo utile per le semine.

ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

1. Per la soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, per l'organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali, è convocata l'assemblea di tutti gli assegnatari.
2. L'assemblea è il principale organismo di gestione sociale dell'area ortiva, essendo costituita da tutti gli assegnatari dell'area stessa.
3. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
4. Quando se ne ravvisi la necessità, l'Amministrazione Comunale convoca l'assemblea degli assegnatari. L'assemblea è convocata anche su richiesta di almeno 1/3 degli assegnatari, che la inoltreranno all'Amministrazione Comunale, proponendo l'ordine del giorno.
5. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli assegnatari. La convocazione va comunicata almeno 3 giorni prima della riunione.
6. Delle sedute dell'Assemblea è redatto verbale a cura di uno degli assegnatari di volta in volta individuato dall'assemblea stessa.

ART. 13 – COMITATO DI GESTIONE

1. E' istituito un Comitato di gestione degli orti comunali nominato dall'Assemblea degli assegnatari e composto da n. 5 assegnatari degli orti, di cui uno indicato come Referente per il Comitato individuato tra i 5 componenti del Comitato stesso.
2. Il Comitato di gestione ha i seguenti compiti:
 - esprimere indirizzi, pareri e proposte sulle norme e modalità di gestione degli orti comunali;
 - curare le relazioni con gli assegnatari degli orti, fornendo anche indicazioni sulla manutenzione delle parti comuni;
 - segnalare eventuali disagi e/o difformità dalle norme nella gestione;
 - segnalare orti incolti o in stato di abbandono.
3. Il Comitato è convocato dal Referente ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno due degli assegnatari degli orti componenti il Comitato e, comunque, almeno una volta all'anno.

ART. 14 – VIGILANZA

1. Le funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento sono svolte dai competenti uffici comunali, ai quali è consentito libero accesso ai lotti assegnati al fine di verificarne la corretta condotta nella loro conduzione.

ART. 15 – RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni e qualsiasi responsabilità sia civile, sia penale che risarcitoria, per eventuali infortuni o danni a persone o animali o cose all'interno degli orti comunali, relativi all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari e all'uso di attrezzi e di strumenti per la coltivazione.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento potrà essere modificato in ogni momento, sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti raccolti.
2. Le eventuali innovazioni, pena la revoca della concessione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.
4. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.